

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 447)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VEDOVATO, FRACASSI, DAL FALCO, ATTAGUILE,
SANTI e DELLA PORTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 1972

Esercizio del diritto di voto da parte degli italiani all'estero

ONOREVOLI SENATORI. — La mancata soluzione a tutt'oggi dello spinoso problema dell'esercizio del diritto di voto da parte degli italiani all'estero, se da un lato lascia aperto nella nostra legislazione un grave vuoto che indebolisce l'effettiva rappresentatività dei nostri istituti democratici e parlamentari, dall'altro ha fatto sorgere nelle nostre collettività all'estero il timore che l'impossibilità di esercitare il diritto di voto porti a lungo andare — come ha detto un nostro emigrato — all'« anchilosi » di tale diritto, che solo può garantire una reale e attiva partecipazione alla vita politica del Paese. È, infatti, dagli inizi del secolo che, in varie sedi, compresa quella parlamentare, si tenta di dare soluzione a questo problema, nel presupposto che tutti gli elettori italiani debbano potere adempiere agevolmente a questo diritto-dovere, previsto dall'articolo 48 della Costituzione. Anche il decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 1957, n. 361, è in tal senso molto esplicito

quando afferma all'articolo 4: « L'esercizio del voto è un obbligo al quale nessun cittadino può sottrarsi senza venir meno ad un suo preciso dovere verso il Paese ». Eppure, ancora oggi, milioni di italiani all'estero sono di fatto privati della possibilità di esercitare tale diritto.

Ora, non si indugerà in un esame storico, che ormai è a tutti noto, dal momento che viene puntualmente ripetuto ad ogni legislatura per presentare proposte di legge che dovrebbero suggerire concrete soluzioni per scongiurare quelle difficoltà politiche, giuridiche e tecniche che avevano impedito l'accoglimento di precedenti proposte ed invece, il più delle volte, non sono che una pura e semplice ripetizione di vecchi progetti, denunciando così l'assenza di uno sforzo concreto e di una volontà politica nel cercare di rimuovere quelle difficoltà e dare una buona volta giusta soluzione al problema. A questa conclusione porta l'esame delle quindici proposte di legge presentate dalla

prima legislatura ad oggi. Ci si limita ad elencarle, indicando, di volta in volta, sommariamente le soluzioni suggerite.

La prima proposta di legge (n. 1927) risale al 10 aprile 1951 e fu presentata dal deputato Giulietti, il quale si limitava a proporre emendamenti al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati allo scopo di rendere possibile l'esercizio del voto ai marittimi e suggeriva o di far votare per « procura » quelli che, al momento delle elezioni, si trovassero in navigazione o all'estero, o di istituire seggi elettorali a bordo delle navi.

La seconda proposta (n. 1193) fu presentata il 22 ottobre 1955 dai senatori Ferretti ed altri, i quali suggerivano la costituzione di seggi elettorali presso le sedi consolari e diplomatiche.

La terza proposta (n. 3172) fu presentata il 18 settembre 1956 dal deputato Del Fante, il quale suggeriva di fare esercitare il diritto di voto ai cittadini italiani all'estero « per corrispondenza », dopo aver messo in luce, nella sua relazione, gli ostacoli che si frapponevano alla costituzione di seggi elettorali nei territori degli altri Stati.

Di questi ostacoli non tennero conto i deputati Michellini, Almirante ed altri se, il 17 gennaio 1959, presentarono una quarta proposta di legge (n. 778) del tutto identica a quella presentata quattro anni prima al Senato. Anzi, con alcune variazioni e l'aggiunta di altre disposizioni, essa è stata ripresentata alla Camera il 17 dicembre 1963 (n. 840) e il 6 luglio 1968 (n. 146), e al Senato, su iniziativa dei senatori Nencioni ed altri, il 9 ottobre 1968 (n. 234), il 25 maggio 1972 (n. 13) e il 25 luglio 1972 (numero 235). Ma il 26 luglio 1972, cioè appena il giorno dopo la presentazione al Senato dell'ultima proposta Nencioni, l'onorevole Almirante confessava che tutte le precedenti proposte erano state presentate con una certa riserva mentale, in quanto i proponenti avevano già recepito che le difficoltà pratico-organizzative insite nel sistema di votazione presso seggi istituiti all'estero erano di tale portata da obbligare a considerarlo come inattuabile, e presentava quindi alla Camera una nuova proposta di legge (n. 553),

che suggerisce di fare esercitare il diritto di voto ai cittadini italiani all'estero « per corrispondenza ».

Sul sistema di votazione presso seggi istituiti all'estero sono basate anche le seguenti proposte di legge: quella presentata il 20 giugno 1967 (n. 4163) dal deputato Foderaro, che l'ha poi ripresentata identica il 5 giugno 1968 (n. 12), e quelle presentate l'8 novembre 1968 (n. 296) dai senatori Zannier ed altri e il 22 agosto 1972 (n. 277) dai senatori Zuccalà ed altri. Anche la proposta di legge (numero 233), presentata il 5 ottobre 1968 dai senatori Pella ed altri, ricalca quest'ultime differenziandosene solo per la disposizione di far votare su liste di candidati residenti all'estero. Si distaccano invece nettamente dalle precedenti due proposte di legge: l'una presentata il 19 settembre 1962 (n. 4131) dal deputato Guidi ed altri, i quali si sono limitati a suggerire l'inserimento negli accordi con gli altri Stati di clausole a tutela degli interessi dei cittadini all'estero che si recano a votare in Patria; l'altra presentata l'11 febbraio 1972 (n. 2094) dai senatori Di Vittorio Berti ed altri, i quali, limitandosi a sostenere l'esercizio del diritto di voto in Patria da parte degli italiani all'estero, hanno suggerito, oltre al rimborso delle spese di viaggio dal posto di lavoro alla frontiera italiana, anche un rimborso spese per la perdita di giornate lavorative; disposizioni che, se accolte, comporterebbero stanziamenti di cifre astronomiche.

Un'altra proposta (n. 4240), presentata l'11 luglio 1967 dai deputati Macchiavelli ed altri, si limita invece a considerare i marittimi imbarcati, suggerendo la costituzione di seggi elettorali sulle navi per consentire loro di esercitare il diritto di voto.

In sintesi, se si escludono le due proposte che insistono sull'esercizio del diritto di voto in Patria, le altre a favore del voto all'estero suggeriscono quasi tutte la costituzione di seggi elettorali presso le rappresentanze diplomatiche, consolari e sulle navi; mentre due propongono il voto per « corrispondenza » ed una quello per « procura », limitato ai marittimi.

Ora, ciascuna di queste tre soluzioni suggerite ha sempre incontrato e incontra

tuttora ostacoli sia sul piano costituzionale che sul piano internazionale.

Alla luce dei principi costituzionali, appare chiaro che il voto « per procura » è inammissibile, perchè con esso verrebbero violati i principi della segretezza e della personalità del voto. Il voto « per corrispondenza » invece, espresso senza determinate modalità, non offre garanzie circa il rispetto di questi due principi costituzionali.

Sotto il profilo internazionale, lo Stato italiano trova nel diritto internazionale, e cioè nell'esigenza del rispetto dell'altrui sovranità, un limite al promovimento di quelle garanzie che caratterizzano l'esercizio libero, uguale, segreto ed individuale del diritto di voto in patria. Come noto, infatti, superata la *fiction iuris* della extraterritorialità, la dottrina e la prassi sono pressochè concordi nel riconoscere alle sedi diplomatiche e consolari solo delle immunità, più o meno estese, da misure coercitive e atti d'imperio da parte dello Stato presso cui risiedono, mentre gli atti compiuti in dette sedi ed i fatti ivi avvenuti sono considerati come compiuti e avvenuti sul territorio dello Stato ricevente.

Da sondaggi effettuati è risultato che la partecipazione di stranieri sul territorio dello Stato di residenza a consultazioni elettorali indette nel Paese di origine è considerata da alcuni Stati come un atto di sovranità di altro Stato sul loro territorio ed è, come tale, vietata. Tale divieto esiste anche nel caso di diritto di voto esercitato presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari. In tal senso, ad esempio, si sono espressi i Governi della Svizzera e dell'Argentina, due Paesi dove si trova una forte aliquota degli italiani emigrati. Quindi è inutile continuare ad insistere con proposte per la costituzione di sezioni elettorali nei territori degli altri Stati. Sono proposte inattuabili dal momento che le nostre rappresentanze diplomatiche e consolari non possono trasformarsi in altrettanti seggi elettorali, al fine di consentire l'esercizio diretto del voto, perchè si tratterebbe di attività non previste dal diritto internazionale e quindi subordinate alla volontà degli altri Stati.

Dai rilievi costituzionali e internazionali che si sono delineati, si arriva alla conclusione che, per introdurre nella nostra legislazione il principio del diritto di voto degli italiani all'estero, senza peraltro turbare la sovranità nazionale dei vari Stati interessati e senza aprire possibili quanto insolubili contestazioni diplomatiche, non resta che una soluzione: adottare il voto « per corrispondenza » accertando che venga espresso in modo « personale » e « segreto ».

Il voto per corrispondenza è la forma accolta dalla maggior parte dei Paesi che ammettono l'esercizio del voto all'estero.

1) La Danimarca consente che gli elettori i quali, per giustificati impedimenti, non sono in grado di recarsi personalmente a votare nella loro circoscrizione elettorale, esercitino il loro diritto « con invio di scheda » sia dall'interno che dall'estero. I rappresentanti consolari della Danimarca, i comandanti delle navi e gli agenti marittimi sono tenuti a prestare la loro assistenza ai cittadini danesi che, trovandosi all'estero, intendono prendere parte alle votazioni. Gli elettori ammessi a questa forma di voto devono esprimere il loro voto su schede apposite, senza dare ad alcuno la possibilità di vedere come hanno votato. La busta contenente la scheda deve essere inviata all'Amministrazione comunale accompagnata da un certificato che attesti che l'elettore non è in grado di votare nella consueta maniera e da una « dichiarazione sull'onore », firmata di pugno dall'elettore, il quale afferma che, di sua propria volontà e non in presenza di altri, ha riempito la sua scheda e l'ha messa nella busta che egli ha poi chiusa. La firma dell'elettore deve aver luogo alla presenza o del console o del comandante della nave o di due testimoni.

2) La Norvegia ammette a votare anticipatamente all'estero i cittadini che si trovino fuori del Paese in via temporanea. L'elettore si presenta ad un funzionario consolare o diplomatico o al comandante di una nave e consegna la sua scheda di voto chiusa in una busta, che viene deposta in un'urna. L'urna, suggellata, viene poi spedita in Patria.

3) Negli Stati Uniti d'America, la legislazione sulle elezioni dà la possibilità di votare per corrispondenza a quei cittadini americani che non possono recarsi alle urne in occasione delle votazioni politiche. Le norme particolari che regolano il diritto degli assenti a votare per posta variano da Stato a Stato, ma questa è di solito la procedura generalmente adottata: il cittadino, qualche giorno prima delle elezioni, scrive una lettera al funzionario addetto, chiedendogli l'invio di una scheda; la scheda, una volta riempita, viene rimandata allo stesso funzionario accompagnata da una dichiarazione legalizzata, che giustifichi l'uso di questo tipo di votazione speciale, in tempo utile per essere considerata nel conteggio. Durante la seconda guerra mondiale, nelle elezioni presidenziali del 1944, si calcola che circa due milioni e mezzo di persone, cioè il 5 per cento del numero totale degli elettori, votarono per posta.

4) In Australia, gli elettori temporaneamente assenti possono esprimere il loro voto per corrispondenza, facendone domanda entro dieci giorni dalla convocazione dei comizi elettorali, in base al *Commonwealth Electoral Act*. Severe penalità pecuniarie e la prigione sono comminate in caso di violazione del segreto di voto.

5) Nella Nuova Zelanda, in base al regolamento elettorale del 1949, gli elettori all'estero debbono rivolgersi al presidente del proprio seggio elettorale, il quale, subito dopo la convocazione dei comizi, spedisce a mezzo postale all'elettore le schede elettorali, corredate di tutti i documenti necessari. L'elettore è tenuto ad esercitare il suo diritto di voto e ad impostare l'incartamento in tempo utile, in modo che arrivi al Presidente del seggio entro le ore 19 del giorno delle elezioni. Secondo il regolamento per il voto postale d'oltremare del 1951, gli elettori possono rivolgersi ad un incaricato d'oltremare per ottenere l'incartamento necessario per votare. Nelle elezioni politiche del 1951 appositi incaricati elettorali furono nominati presso tutte le rappresentanze all'estero e furono autorizzati a ricevere i voti dei cittadini temporaneamente assenti. L'incaricato

provvede a sua volta a trasmettere la scheda al presidente del seggio elettorale in Nuova Zelanda. Se l'elettore provvede ad impostare direttamente la scheda, dovrà fare in modo che questa pervenga al presidente del seggio elettorale competente entro le ore 19 del giorno delle elezioni. I membri delle forze armate che prestano servizio oltremare possono votare presso i reparti, dove vengono nominati appositi incaricati elettorali.

6) In India, gli impiegati dello Stato che prestano servizio all'estero possono votare per corrispondenza.

7) In Pakistan, i funzionari del corpo diplomatico-consolare in servizio all'estero possono esercitare il diritto di voto trasmettendo la propria scheda in busta sigillata per il tramite del capo missione.

Incoraggiati anche da questi esempi, si è formulato un disegno di legge detto « globale », in quanto non si limita a regolare l'esercizio del diritto di voto all'estero, ma prende in considerazione anche l'esercizio del diritto di voto in Patria da parte di quegli elettori all'estero che o desiderano tornare in Italia in occasione delle elezioni politiche o amministrative, o, intendendo esercitare il diritto di voto, non hanno altra alternativa che quella di recarsi in Patria, perchè lo Stato dove risiedono non consente alcuna forma di partecipazione a consultazioni elettorali indette nel Paese di origine.

Il disegno di legge si articola in quattro parti. La parte prima comprende le « disposizioni generali », dalle quali è bene subito rilevare una importante distinzione: da un lato i cittadini che risiedono stabilmente all'estero, dall'altro i cittadini che si trovano all'estero solo occasionalmente o per un periodo di tempo limitato. Questa distinzione è necessaria ai fini dell'esercizio del diritto di voto perchè, mentre i primi, essendo ormai inseriti nella vita del Paese dove sono emigrati, aspirano ad avere in Patria propri rappresentanti che si facciano portavoce dei loro bisogni e delle loro aspettative, gli altri, invece, conservano intatti i loro rapporti con la Madrepatria. Ad ambedue queste catego-

rie di cittadini, in occasione delle elezioni politiche, è dato di esercitare il diritto di voto, o recandosi in Patria (e allora i primi possono esprimerlo sia presso appositi seggi elettorali da istituirsi in alcune Corti di appello, sia presso i seggi elettorali dei Comuni nelle cui liste elettorali risultano iscritti; mentre i secondi, solo in quest'ultima sede) oppure « per corrispondenza », esprimendo il voto presso le sedi degli Uffici consolari nella cui circoscrizione si trovano, ma i primi su liste di propri candidati presentate in Italia in un Collegio unico, i secondi invece su quelle presentate nella circoscrizione o nel collegio in cui si trova il Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti. Ovviamente la suddetta distinzione non può farsi in occasione delle elezioni per il rinnovo delle Assemblee regionali, provinciali e comunali, ed in questi casi sia i cittadini residenti stabilmente all'estero, sia quelli che vi si trovino solo occasionalmente o per un periodo di tempo limitato, esercitano il diritto di voto o presso i Comuni nelle cui liste elettorali risultano iscritti o « per corrispondenza », esprimendo il voto presso gli Uffici consolari nella cui circoscrizione si trovano e sulle liste presentate nei singoli Comuni o per ciascuna Provincia o Regione.

Tra le disposizioni generali si è poi previsto che i cittadini, i quali emigrano definitivamente all'estero, restino stabilmente iscritti sulle liste elettorali e non vengano cancellati dopo sei anni, come attualmente prevede il primo comma dell'articolo 11 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali. I restanti commi di detto articolo rimangono invece in vigore per consentire la iscrizione o la reinscrizione nelle liste elettorali di quei cittadini all'estero che o non sono mai stati iscritti o sono stati cancellati.

La seconda parte del disegno di legge regola l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero che si recano in Patria, prevedendo la concessione di facilitazioni di viaggio dal posto di lavoro alla frontiera italiana, nonché la possibilità di concludere, con i Paesi di emigrazione, accordi che con-

templino la concessione di agevolazioni per l'esercizio del diritto di voto in Patria da parte degli emigrati italiani, o comunque, nei casi in cui non fosse possibile concludere detti accordi, di svolgere dei passi presso i Governi interessati perchè acconsentano ad adottare misure intese ad agevolare la concessione di permessi da parte di ditte, enti ed amministrazioni che occupano emigrati italiani. Ciò soprattutto nel caso di Paesi che non consentano ai cittadini stranieri alcuna forma di esercizio del diritto di voto.

La terza parte del disegno di legge regola l'esercizio del diritto di voto all'estero, indicando anzitutto i cittadini che vi sono ammessi e le modalità con cui possono ottenere la facoltà di esercitarlo. In pratica deve essere il cittadino a dimostrare la sua volontà di esercitare il diritto di voto all'estero, rivolgendo apposita domanda al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto o ha chiesto di essere iscritto. È prevista quindi la costituzione presso il Ministero dell'interno di un Ufficio centrale con il compito di costituire e tenere aggiornato uno schedario dei soli elettori residenti stabilmente all'estero.

Questo schedario sarà compilato con gli elenchi che ciascun Comune interessato trasmetterà sulla base delle domande ad esso pervenute. In questo modo si potranno evitare duplicazioni di iscrizione e si avrà una anagrafe degli elettori residenti stabilmente all'estero.

L'invio del certificato elettorale avviene, come tuttora, a cura dei singoli Comuni interessati, mentre l'invio delle liste dei candidati, delle schede di votazione recanti sul taloncino il numero con cui ciascun elettore è iscritto nelle liste elettorali e delle buste sulle quali è stampato l'indirizzo del seggio elettorale e il numero di cui sopra, avviene a cura dei presidenti dei singoli seggi istituiti, in occasione delle elezioni politiche, presso le Corti d'appello di Roma, Milano e Napoli per i cittadini residenti stabilmente all'estero o presso i singoli Comuni interessati per i cittadini che si trovano temporaneamente all'estero. In occasione, invece, delle elezioni per il rinnovo delle Assemblee regionali, provinciali o comunali sono i presi-

denti di seggio di ciascun Comune ad inviare, sulla base delle liste elettorali, a tutti i cittadini all'estero i documenti necessari per l'esercizio del diritto di voto.

Ciascun elettore, munito del certificato elettorale, della scheda o delle schede di votazione e della busta indirizzata al suo seggio elettorale, si reca, a partire dal ventesimo giorno precedente quello di inizio delle votazioni in Italia, presso gli Uffici consolari, nella cui circoscrizione egli si trova, per esprimere il voto. Ad accertare che questo sia espresso in modo « personale » e « segreto », sarà una Commissione elettorale presieduta da un impiegato di ruolo del Ministero degli affari esteri, designato dall'Ambasciata ed assistito da due a quattro elettori della circoscrizione consolare, nominati dal capo dell'Ufficio consolare su designazione della collettività italiana. Dopo aver espresso il voto, ogni elettore chiude nella busta, indirizzata al seggio, la scheda o le schede di votazione e il certificato elettorale privo del tagliando che egli trattiene con sé, facendolo timbrare dal presidente della Commissione elettorale. Questi appone su ciascuna busta il timbro consolare e la sua firma, e, dopo avere verbalizzato le operazioni di voto di ogni giorno, provvede a spedire tutte le buste ricevute con plichi raccomandati ai singoli seggi cui sono indirizzate.

I presidenti di seggio, dopo avere accertato la presenza su ogni busta pervenuta del timbro consolare con la firma del presidente della Commissione elettorale all'estero, nonché la corrispondenza del numero apposto sul talloncino della scheda con quello apposto sulla busta e sul certificato elettorale, riscontrandolo con quello con cui l'elettore è iscritto nelle liste elettorali, provvede a staccare il talloncino dalla scheda e ad inserire questa nell'urna.

Queste, in sintesi, le fasi salienti delle operazioni di voto all'estero, che valgono anche per quei cittadini che, al momento della pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, si trovino a bordo di navi italiane, mercantili o militari, in navigazione fuori delle acque territoriali. Questi cittadini ricevono a bordo, su richiesta telegrafica del comandante della nave, i documenti necessari per l'esercizio del voto e si recano ad

esprimerlo presso le sedi degli Uffici consolari più vicini. È stato previsto anche il caso di cittadini che, avendo richiesto ed ottenuto di votare all'estero, si trovino viceversa a poter esercitare il diritto di voto in Italia. In tal caso, si recano a votare o ai seggi istituiti presso le Corti di appello di Roma, Milano e Napoli o ai seggi dei Comuni nelle cui liste elettorali risultano iscritti, se residenti stabilmente all'estero, oppure solo in quest'ultima sede se non residenti all'estero. Essi devono esibire il certificato elettorale, la scheda o le schede di votazione e la busta indirizzata al seggio, ricevute per posta. Il presidente del seggio provvede ad annullare la scheda esibita dall'elettore e a consegnare al medesimo un'altra scheda per l'esercizio del diritto di voto.

Il voto espresso secondo le modalità espresse ci sembra sia conforme ai principi costituzionali e consenta di evitare che le sedi consolari e diplomatiche si trasformino in veri e propri uffici e seggi elettorali. Il compito degli Uffici consolari si diversifica profondamente da quello che questi verrebbero chiamati a svolgere, laddove fossero adibiti a sezioni elettorali. Essi restano quasi completamente estranei alle operazioni elettorali, in quanto la Commissione elettorale istituita presso gli Uffici consolari si limita ad accertare il modo in cui gli elettori esprimono il voto ed a spedire le buste che vengono ad essa consegnate. Il fatto poi che le operazioni di voto avvengano in un arco di tempo abbastanza ampio (venti giorni), toglie ad esse molto del loro carattere appariscente, riducendo congestioni, affollamenti e turbative dell'ordine locale, che avrebbero spiacevoli ripercussioni sul piano internazionale.

Per quanto concerne l'opera di propaganda, è pacifico che essa è contenuta nei limiti indispensabili e in ogni caso non può che adeguarsi alle leggi del luogo, dato che nei Paesi di democrazia occidentale è garantita anche agli stranieri la libertà di espressione e di organizzazione. Per questo motivo non è stata prevista nel disegno di legge una clausola specifica al riguardo. Si è invece considerato il caso di Paesi che non consentano l'esercizio del voto nemmeno nella forma prevista in questo disegno di legge. In tal caso, si è suggerito che l'elettore all'este-

ro possa esprimere il voto « per corrispondenza », senza recarsi presso gli Uffici consolari, ma — secondo l'esempio danese — allegando alla scheda di votazione una « dichiarazione sull'onore », firmata di suo pugno e nella quale affermi che, di sua propria volontà e non in presenza di altri, ha riempito la sua scheda e l'ha posta nella busta che egli ha poi chiuso e spedito.

La quarta parte del disegno di legge contiene le « disposizioni finali », in cui sono previste le modalità di emanazione delle norme per l'attuazione della presente legge e la concessione di una delega al Governo non solo per adattare ad essa la legislazione vigente in materia elettorale, ma anche per stabilire le agevolazioni di viaggio che si possono concedere, dal posto di lavoro alla frontiera italiana, a quei cittadini residenti all'estero che intendano recarsi a votare in Italia.

Resta infine da considerare un ultimo problema, quello della « doppia cittadinanza » che non pochi emigrati italiani hanno. Al riguardo, anche in conformità al principio che ispira il presente disegno di legge, e cioè il « principio volontaristico » dell'esercizio del diritto di voto da parte degli italiani residenti all'estero, e tenendo presente che questi possono essere privati della cittadinanza del Paese dove risiedono se partecipano alle elezioni del loro Paese di origine, come prevede ad esempio la legislazione degli Stati Uniti d'America, non c'è altra soluzione che non

sia quella di lasciare al singolo individuo la responsabilità di partecipare o alle elezioni del Paese di residenza o a quelle del Paese di origine.

Onorevoli senatori, proprio perchè il problema del voto agli italiani all'estero permane vivo e pressante, ci si è preoccupati di elaborare la normativa che si ha l'onore di sottoporre alla vostra cortese attenzione. I cittadini italiani all'estero non vogliono più rimanere nelle stesse condizioni — non giuridiche, ma pratiche — degli indegni e degli incapaci. Perciò si raccomanda di esaminare urgentemente il presente disegno di legge, con il quale si è voluto dare un concreto contributo per avviare a soluzione un problema spinoso ma vitale per la giusta e piena funzionalità del nostro sistema democratico parlamentare. Questo problema, anche alla luce delle approfondite indagini sull'emigrazione svolte dal CNEL e dalla Camera dei deputati, le quali hanno, tra l'altro, sottolineato l'esigenza di migliorare e rafforzare i legami fra i nostri emigrati ed il Paese, è oggi indifferibile e va quindi immediatamente affrontato e risolto con serietà e soprattutto con buona volontà. Dare agli italiani all'estero la concreta possibilità di esercitare il loro diritto-dovere di voto rappresenta il riconoscimento più alto e tangibile all'opera da essi svolta in tutte le parti del mondo nell'interesse della collettività italiana, quello cioè della partecipazione attiva alla vita politica della Nazione.

DISEGNO DI LEGGE**I.****DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1.**

In occasione delle elezioni politiche i cittadini all'estero esercitano il diritto di elettorato attivo esprimendo il voto in uno dei seguenti modi:

- a) presso il seggio elettorale del Comune nelle cui liste risultano iscritti;
- b) presso appositi seggi elettorali da istituirsi in Italia, se residenti all'estero;
- c) per corrispondenza, recandosi presso gli Uffici consolari a ciò designati.

Art. 2.

In occasione di elezioni regionali, provinciali o comunali, i cittadini all'estero esercitano il diritto di elettorato attivo esprimendo il voto in uno dei seguenti modi:

- a) presso il seggio elettorale del Comune nelle cui liste risultano iscritti;
- b) per corrispondenza, recandosi presso gli Uffici consolari a ciò designati.

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 11 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

« I cittadini che vengono cancellati dal registro di popolazione stabile del Comune per emigrazione definitiva all'estero restano iscritti nelle liste elettorali del Comune stesso ».

La iscrizione o la reinscrizione nelle liste elettorali avviene secondo le disposizioni dei

successivi commi del suddetto articolo 11, per i cittadini che non sono mai stati iscritti o sono stati cancellati dalle liste elettorali.

II.

VOTO IN ITALIA

Art. 4.

Ai cittadini all'estero che si recano in Patria per l'esercizio del diritto di voto sono concesse agevolazioni di viaggio dal posto di lavoro alla frontiera italiana, ferme restando quelle già previste per il viaggio all'interno dagli articoli 116 e 117 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successivamente estese con legge 26 maggio 1969, n. 241, anche alle elezioni dei Consigli comunali, provinciali e regionali.

Art. 5.

Le agevolazioni di viaggio di cui all'articolo 4 hanno vigore a partire dal quindicesimo giorno antecedente a quello fissato per la votazione e scadono al decimo giorno dopo di essa.

Art. 6.

Il Ministero degli affari esteri adotta le misure necessarie per addivenire, in quanto possibile, alla conclusione di accordi internazionali che prevedano la concessione di agevolazioni per l'esercizio del diritto di voto in Patria da parte degli emigrati italiani.

Presso i Paesi con i quali non sarà possibile concludere detti accordi, le rappresentanze diplomatiche, in occasione delle elezioni di cui agli articoli 1 e 2, svolgono passi affinché i rispettivi Governi acconsentano di adottare misure intese ad agevolare la concessione di permessi da parte di ditte, enti ed amministrazioni che occupano emigrati italiani.

III.

VOTO ALL'ESTERO

Art. 7.

Sono ammessi ad esercitare il diritto di voto all'estero:

- a) i cittadini residenti all'estero;
- b) i cittadini non residenti all'estero che, per motivi di lavoro, di studio, di famiglia, di salute o per ragioni di servizio civile o militare, vi si trovino al momento della convocazione dei comizi elettorali.

Art. 8.

Chi intende esercitare il diritto di voto all'estero, deve rivolgere domanda al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto o presso il quale abbia fatto richiesta di esservi iscritto ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui all'articolo 3.

Le domande che pervengono al Comune dopo la convocazione dei comizi elettorali saranno prese in considerazione soltanto per le elezioni che verranno indette successivamente.

La domanda deve indicare la data e il luogo di nascita, il luogo di domicilio e l'indirizzo postale esatto, al quale l'elettore intende sia recapitato il certificato elettorale. Essa deve portare in calce la firma autenticata dall'autorità consolare italiana o dall'autorità estera di residenza e deve essere corredata:

- a) del certificato di residenza per i cittadini di cui alla lettera a) dell'articolo 7;
- b) della documentazione dei motivi per i quali si richiede l'esercizio del diritto di voto all'estero per i cittadini di cui alla lettera b) dell'articolo 7.

In caso di mutamento di domicilio o di indirizzo postale, l'elettore deve comunicarlo di volto in volta al sindaco del Comune, almeno 30 giorni prima dell'inizio delle votazioni.

Art. 9.

Ciascuno dei Comuni interessati provvede a comunicare ai cittadini all'estero, i quali abbiano inoltrato la domanda di cui all'articolo 8, che, essendo già iscritti o venendo iscritti nelle liste elettorali del Comune stesso, potranno esercitare il diritto di voto all'estero.

Un eventuale impedimento all'esercizio del diritto di voto all'estero dovrà essere comunicato all'interessato, che potrà fare ricorso alla Commissione elettorale mandamentale.

Art. 10.

È istituito presso il Ministero dell'interno un Ufficio centrale con il compito di costituire e tenere aggiornato uno schedario dei soli elettori residenti all'estero.

I sindaci dei Comuni, nelle cui liste elettorali risultino iscritti cittadini residenti all'estero e che abbiano richiesto ed ottenuto di votare all'estero, debbono comunicare a detto Ufficio centrale l'elenco di questi elettori con l'indicazione per ciascuno della data e del luogo di nascita, del domicilio e dell'indirizzo postale, nonchè le eventuali successive variazioni.

Art. 11.

L'Ufficio centrale provvede a segnalare ai Comuni interessati eventuali duplicazioni di iscrizione che vengano rilevate, per fare annullare quelle irregolari.

Qualora la duplicazione della richiesta di iscrizione alle liste elettorali sia dovuta a dolo, il richiedente viene depennato dalle liste elettorali e può ripresentare domanda solo dopo tre anni. Restano salve le eventuali sanzioni penali.

Art. 12.

All'atto della pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, i sindaci dei Comuni interessati provvedono ad inviare in tempo utile agli elettori all'estero un plico contenente il certificato elettorale.

Art. 13.

In occasione delle elezioni politiche è costituito un Collegio unico per gli italiani all'estero. In esso confluiscono i voti degli elettori residenti all'estero che votino per corrispondenza o che si rechino agli appositi seggi da istituirsi presso le Corti di appello di Roma, Milano e Napoli.

Per le elezioni del Senato della Repubblica tutte le circoscrizioni consolari sono raggruppate in 7 collegi senatoriali.

Il numero dei candidati di ogni collegio è pari al numero delle liste presentate. I candidati sono iscritti in un'unica lista suddivisa per collegio e per contrassegno di lista.

Le liste dei candidati debbono essere depositate presso l'Ufficio centrale del Ministero dell'interno entro il giorno successivo a quello della pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali con le seguenti modalità:

a) per le elezioni della Camera dei deputati almeno la metà dei candidati di ogni lista deve essere residente all'estero;

b) per le elezioni del Senato della Repubblica tutti i candidati debbono essere residenti all'estero.

Art. 14.

L'Ufficio centrale del Ministero dell'interno suddivide tutti gli elettori residenti all'estero in un numero di liste pari al totale degli elettori diviso cinquemila.

Le liste sono compilate su base geografica in relazione alla residenza all'estero.

Art. 15.

Trenta giorni prima di quello di inizio delle votazioni per le elezioni politiche sono costituiti presso le Corti d'appello di Roma, Milano e Napoli tanti seggi elettorali quante sono le liste elettorali trasmesse a cura dell'Ufficio centrale del Ministero dell'interno.

Ciascun presidente di seggio provvede, sulla scorta delle liste elettorali, ad inviare a ciascun elettore un plico contenente:

a) le liste dei candidati alla Camera e al Senato del Collegio unico;

b) le schede di votazione relative al Collegio unico, debitamente firmate dai componenti il seggio e contrassegnate sul talloncino con lo stesso numero con cui l'elettore è iscritto nella lista elettorale;

c) una busta siglata all'esterno dal presidente di seggio e contrassegnata con lo stesso numero con cui l'elettore è iscritto nella lista elettorale. La busta reca a stampa l'indirizzo esatto e il numero del seggio elettorale che deve riceverla.

Art. 16.

Trenta giorni prima di quello di inizio della votazione per le elezioni politiche e per il rinnovo delle Assemblee regionali, provinciali e comunali i Comuni interessati trasmettono ai presidenti dei seggi, istituiti in ciascuno di essi, l'elenco dei cittadini di cui alla lettera b) dell'articolo 7, che hanno ottenuto di votare all'estero.

I presidenti di seggio interessati provvedono ad inviare a ciascun elettore un plico contenente:

a) le liste dei candidati;

b) la scheda o le schede di votazione, debitamente firmate dai componenti il seggio e contrassegnate sul talloncino con lo stesso numero con cui l'elettore è iscritto nella lista elettorale, relative alla circoscrizione o al collegio elettorale nel quale si trova il Comune;

c) una busta siglata all'esterno dal presidente di seggio e contrassegnata con lo stesso numero con cui l'elettore è iscritto nella lista elettorale. La busta reca a stampa l'indirizzo esatto e il numero del seggio elettorale che deve riceverla.

Art. 17.

Il procedimento di cui all'articolo 16 si applica anche per gli elettori residenti all'estero in caso di elezioni per il rinnovo delle Assemblee regionali, provinciali e comunali.

Art. 18.

Qualora l'elettore all'estero riceva per errore due plichi per ognuna delle votazioni di cui agli articoli 15 e 16, è tenuto a restituirne uno.

Se ad un seggio elettorale dovessero pervenire due buste dello stesso elettore, esse non saranno scrutinate.

Art. 19.

A partire dal ventesimo giorno precedente quello di inizio delle votazioni, presso gli Uffici consolari compresi in un elenco approvato con decreto del Ministro degli affari esteri, sono istituite Commissioni elettorali ciascuna presieduta da un impiegato di ruolo del Ministero degli affari esteri, designato dall'Ambasciata, che è assistito da due a quattro elettori della circoscrizione, nominati dal capo dell'Ufficio consolare e designati con modalità analoghe a quelle stabilite con legge 15 dicembre 1971, n. 1221.

La Commissione elettorale è istituita allo scopo di accertare che il voto venga espresso personalmente e segretamente da ciascun elettore.

Art. 20.

A partire dal ventesimo giorno precedente quello di inizio delle votazioni in Italia, gli elettori all'estero di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 7 possono recarsi a votare presso le Commissioni elettorali di cui all'articolo 19, durante un orario da stabilirsi.

Prima di esprimere il voto, ciascun elettore, munito di un documento di riconoscimento, deve esibire alla Commissione: il certificato elettorale, la scheda o le schede di votazione aperte e prive di ogni segno, con la relativa busta, ricevute per via postale.

Dopo che la Commissione elettorale abbia accertato la validità della scheda, l'elettore si ritira per esprimere segretamente il proprio voto; quindi depone nella busta la scheda o le schede debitamente chiuse e il certificato

elettorale, dal quale stacca il tagliando di ricevuta.

La busta deve essere consegnata chiusa alla Commissione elettorale, il cui presidente provvede ad apporre a tergo sul bordo di chiusura la propria firma ed il timbro consolare con la data.

Il presidente appone il timbro anche sulla ricevuta del certificato elettorale che l'elettore trattiene con sè.

Ogni giorno, al termine delle operazioni di voto, la Commissione elettorale, dopo avere verbalizzato il numero delle buste ricevute dagli elettori e le eventuali contestazioni sorte durante le operazioni di voto, provvede a raggruppare le buste secondo l'indirizzo indicato su ciascuna di esse e a spedirle con plichi raccomandati ai seggi cui sono indirizzate.

Le operazioni di voto si chiudono entro un tempo utile a far pervenire tutte le schede di votazione in Italia non oltre l'ora fissata per la chiusura delle urne.

Art. 21.

I cittadini iscritti nelle liste elettorali che, all'atto della pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, si trovino a bordo di navi italiane mercantili o militari in navigazione fuori dalle acque territoriali, debbono richiedere telegraficamente, tramite il comandante della nave, l'invio dei plichi di cui agli articoli 12, 15 e 16, indicando la Capitaneria di porto o il Comando militare marittimo presso il quale è iscritta la nave.

I sindaci, i presidenti di seggio delle Corti d'appello per i cittadini di cui alla lettera *a*) dell'articolo 7, o i presidenti di seggio dei Comuni interessati per i cittadini di cui alla lettera *b*) dell'articolo 7 trasmettono tempestivamente detti plichi alla Capitaneria di porto o al Comando militare marittimo competenti, che li inoltrano per via consolare — senza indugio e con il mezzo più rapido — al comandante della nave, il quale provvede alla immediata consegna ai singoli interessati.

Art. 22.

A partire dal ventesimo giorno precedente quello di inizio delle votazioni in Italia, i cittadini di cui all'articolo 21 possono recarsi a votare presso la Commissione elettorale all'estero più vicina, con le modalità previste all'articolo 20.

Art. 23.

I presidenti dei seggi istituiti presso le Corti d'appello per i cittadini di cui alla lettera *a*) dell'articolo 7, e i presidenti dei seggi dei Comuni interessati per i cittadini di cui alla lettera *b*) dell'articolo 7, prima di introdurre nell'urna ciascuna scheda loro pervenuta, debbono accertare:

1) la presenza del timbro consolare con la data e la firma del presidente della Commissione elettorale all'estero sul bordo di chiusura della busta;

2) la corrispondenza del numero apposto sul talloncino della scheda con quello apposto sulla busta e sul certificato elettorale incluso nella busta e corrispondente a quello con il quale l'elettore è iscritto nella lista.

L'assenza anche di uno solo di questi elementi o la mancata corrispondenza dei numeri suddetti sono causa di annullamento della scheda di votazione.

Le buste pervenute dopo la chiusura delle urne e prima della fine delle operazioni di scrutinio vengono respinte al mittente, dopo averne preso nota sulle liste elettorali.

Art. 24.

I cittadini di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 7, che, avendo chiesto ed ottenuto di votare all'estero, si trovino viceversa a poter esercitare il diritto di voto in Italia, debbono presentarsi ai seggi istituiti presso le predette Corti d'appello o ai seggi dei rispettivi Comuni nelle cui liste elettorali risultano iscritti, esibendo il certificato elettorale e la

scheda o le schede di votazione con la relativa busta indirizzata al seggio, ricevute per via postale.

Il presidente del seggio provvede ad annullare la scheda esibita dall'elettore e a consegnare al medesimo un'altra scheda per l'esercizio del diritto di voto.

Art. 25.

Negli Stati in cui non venisse consentita l'espressione del voto presso gli Uffici consolari, ciascun elettore potrà votare per corrispondenza inoltrando direttamente la propria scheda di votazione al seggio indicato sulla busta, di cui agli articoli 15 e 16, aggiungendo ai documenti indicati nell'articolo 20, terzo comma, una « dichiarazione sull'onore », firmata di suo pugno e nella quale afferma che, di sua propria volontà e non in presenza di altri, ha riempito la sua scheda e l'ha posta nella busta che egli ha poi chiuso e spedito.

IV.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26.

Con decreto da emanarsi dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, saranno dettate le norme per l'attuazione della presente legge.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge norme aventi valore di legge ordinaria per integrare o modificare la legislazione vigente in materia elettorale al fine di adattarla alle disposizioni della presente legge. Con lo stesso provvedimento saranno stabilite le agevolazioni di viaggio di cui all'articolo 4.